Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 17 gennaio 1925** **Numero 13**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E Tomaselli.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*). — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *V. Scaglione.* — Chieti - *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza - *R. Riccio.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *A. Rossini.* — Fiume - *Libreria Dante Allghieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - (*). — Pesaro - (*). — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *L. Capellini.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi - *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 105.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 2199.

Emissione di francobolli speciali per l'attuazione dell'esenzione dalle tasse postali a favore di Enti, corpi ed istituti non a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, che istituisce l'esenzione dalle tasse postali, mediante l'uso dei francobolli speciali, a favore di Enti, corpi ed istituti non a totale carico del bilancio dello Stato, che svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale ed umanitario;

Visti gli articoli 13 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902;

Riconosciuta l'opportunità di emettere i francobolli speciali per l'attuazione dell'esenzione dalle tasse postali di cui sopra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli speciali per l'attuazione dell'esenzione dalle tasse postali a favore dei seguenti Enti, corpi ed istituti, non a totale carico del bilancio dello Stato, prevista dal R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426:

1. Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
2. Cassa nazionale assicurazione per gli infortuni sul lavoro.
3. Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.
4. Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.
5. Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.
6. Federazione italiana delle biblioteche popolari, Milano.
7. Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Milano.
8. Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari, Bologna.
9. Consorzio nazionale per le biblioteche popolari, Torino.
10. Federazione italiana delle biblioteche circolanti, Milano.
11. Direttori e maestri di scuole elementari, limitatamente all'invio degli avvisi riguardanti gli alunni negligenti.
12. Patronati scolastici.
13. Lega nazionale, Trieste.
14. Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta, Roma.

Art. 2.

I francobolli di cui all'articolo precedente, sono delle specie sottoindicate:

da centesimi 5, 10, 25, 30, 50, da lire 1, 3 e 5.

Su ciascuna specie dei francobolli predetti è sovrastampata nei quantitativi consentiti dai singoli Regi decreti di concessione e con le necessarie abbreviazioni nella dicitura, l'indicazione dei singoli Enti, corpi od istituti ammessi a fruire dell'esenzione dalle tasse postali elencati al precedente articolo 1, nonchè di quelli cui eventualmente sia pure concesso il beneficio suddetto.

Art. 3.

I francobolli speciali di cui sopra sono stampati a sistema litografico su carta filigranata bianca, recante in trasparenza coroncine Reali entro il campo di ciascun francobollo.

La forma dei francobolli è rettangolare e la stampa misura millimetri 22 di larghezza per millimetri 28 di altezza.

Art. 4.

Per la varietà dei simboli, i francobolli sono distinti in tre differenti serie, e cioè:

1ª Serie. *Francobolli da centesimi 5 e da centesimi 10*:

Nella parte superiore, in piccolo spazio rettangolare vi è la leggenda in stampatello maiuscolo: « Poste Italiane »; in spazi angolari, posti immediatamente sotto detta leggenda, ai due lati sinistro e destro del disegno, leggesi l'indicazione del valore, « cent. » a sinistra, « 5 » oppure « 10 » a destra.

La parte centrale del francobollo è occupata dal disegno principale e raffigura lo stemma Sabaudo campeggiante in fondo bianco, sormontato dalla Corona Reale, munita del Collare della SS. Annunziata.

Nello spazio — in bianco — lasciato vuoto a sinistra del Collare si legge la parola: « Anno »; nel consimile fondo a destra leggesi il millesimo: « 1924 ».

Tutta questa parte centrale, cioè il disegno simbolico, è racchiusa in elegante cornice, costituita da innumerevoli perline bianche susseguentesi affiancate in foggia ottagonale.

La parte inferiore del francobollo è costituita da altro spazio rettangolare destinato a ricevere il nome dell'Ente ammesso a fruire dell'esenzione dalle tasse postali.

I francobolli da centesimi 5 sono stampati in colore verde, quelli da centesimi 10 in color lacca granata.

2ª Serie. *Francobolli da centesimi 25 e da centesimi 30*:

Nella parte superiore, in piccolo spazio rettangolare, su fondo colorato, vi è la leggenda « Poste Italiane » come per i francobolli della 1ª serie. Similmente dicasi per la posizione della indicazione del valore.

Nel disegno centrale è raffigurato lo stemma di Roma; cioè, la Lupa leggendaria, posta sopra un massiccio basamento, nel cui lato frontale spicca lo stemma Sabaudo sormontato da Corona Reale. Ai piedi del basamento si intrecciano due ramoscelli di lauro.

Negli spazi in bianco, lasciati vuoti, ai lati del basamento, ed in giusta linea di corrispondenza col capitello del basamento stesso, si legge: a sinistra, la parola « Anno », a destra, il millesimo « 1924 ».

Il disegno è compreso in elegante cornicetta di forma ottagonale a fine tratteggio.

La parte inferiore del francobollo, di forma rettangolare, è destinata a ricevere il nome dell'Ente beneficiato.

I francobolli da centesimi 25 sono stampati in color violetto roseo; quelli da centesimi 30 in color bruno-rosso.

3ª Serie. *Francobolli da centesimi 50, da lire 1, lire 3 e lire 5*:

Le parti superiore ed inferiore del francobollo, nonchè le indicazioni dei valori, leggende, forma e posizione sono identiche a quelle dei francobolli di 1ª e 2ª serie.

Nella parte centrale invece spicca una graziosa testa di donna vista di profilo dal lato sinistro, simboleggiante l'Italia turrita.

Questa figura muliebre campeggia su fondo colorato finemente tratteggiato; il tutto è racchiuso da piccola cornice elittica recante ai punti centrali destro e sinistro ricchi nodi di nastro svolazzante.

Le leggende « Anno » « 1924 » sono situate agli angoli estremi inferiori del disegno.

I francobolli da centesimi 50 sono stampati in color violetto-Magenta; quelli da lire 1 in color turchino vivo; quelli

da lire 3 e 5 rispettivamente in color lacca garanza e bruno cupo.

Art. 5.

Per tutto quanto concerne i francobolli speciali di cui trattasi, sono applicabili le disposizioni contenute al riguardo nel R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, e nel regolamento di esecuzione approvato con R. decreto del 9 luglio 1923, n. 1902.

I francobolli stessi sono validi fino al 31 dicembre 1924 e non possono essere adoperati oltre detto termine per la francatura delle corrispondenze cui sono destinati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 132. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 106.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2202.
Riordinamento della Regia scuola per montatori elettricisti, in Bibbiena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1992, concernente la classificazione della Regia scuola per montatori elettricisti in Bibbiena;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1924, registro 2, foglio numero 93, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola per montatori elettricisti in Bibbiena è riordinata come Regio laboratorio scuola per elettricisti con un corso preparatorio biennale.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio meccanico ed in quello elettrotecnico annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 54,267;
il comune di Bibbiena con L. 11,721.10;
la provincia di Arezzo con L. 5276.35;
la Camera di commercio di Arezzo con L. 4635.35.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 107.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2203.
Riordinamento della Regia scuola industriale, in Atri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 2124, concernente la classificazione della Regia scuola industriale di Atri;
Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile, registro 4, foglio 377, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Atri è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso un laboratorio-scuola per falegnami e per fabbri meccanici.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di plastica, in quello di falegnameria e nell'officina fabbri meccanici, annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di un sottocapo e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 96,034;

il comune di Atri, con L. 15,295;

la provincia di Teramo, con L. 9941.50;

l'Orfanotrofio maschile « Umberto I » di Atri, con lire 9941.50;

la Cassa di risparmio di Atri, con L. 4588.

L'Amministrazione dell'ospizio « Umberto I » resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola si compone di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 108.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2204.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Matera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto:

Visto il decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 543, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Matera;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro 4, foglio 269, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia in Matera è riordinata come Scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per fabbri di campagna e per falegnami.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio meccanico e in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti e di tre capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 57,134;

il comune di Matera, con L. 16,833;

la provincia di Potenza, con L. 5611;

la Camera di commercio di Potenza, con L. 1122.

Il comune di Matera resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **109.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **2205.**

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Giarre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 1° marzo 1914, n. 1337, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Giarre;
Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro 4, foglio 267, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144,
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Giarre è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori-scuola per fabbri-meccanici e per falegnami-ebanisti.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria e nel laboratorio meccanico annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di due sottocapi e di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 86,334;
il comune di Giarre, con L. 13,237;
la provincia di Catania, con L. 15,011;
la Camera di commercio di Catania, con L. 14,418.

Il comune di Giarre resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **110.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. **2207.**

Riordinamento della Regia scuola per le piccole industrie forestali, in Pieve di Cadore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1875, concernente la istituzione della Regia scuola per le piccole industrie forestali in Pieve di Cadore;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola per le piccole industrie forestali in Pieve di Cadore è riordinata come laboratorio-scuola per falegnami e fabbri con un corso biennale di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di falegnami e di fabbri annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 54,800;
la Comunità Cadorina con L. 27,400.

La Comunità Cadorina resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro ma-

nutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 111.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2218.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Moliterno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 19 febbraio 1920, n. 358, concernente la istituzione della Regia scuola professionale di Moliterno;
Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1923, registro n. 4, foglio n. 100, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Moliterno, è riordinata come Regio laboratorio scuola per falegnami e per aggiustatori meccanici con annesso corso preparatorio.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per falegnami e per fabbri meccanici annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola è composto del direttore, di due insegnanti, di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 39,733;
il comune di Moliterno con L. 19,867.

Il comune di Moliterno resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 112.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2219.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Foiano della Chiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 764, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Foiano della Chiana;
Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 266, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Foiano della Chiana, è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori scuola per falegnami, fabbri e stuccatori.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche si compiono nei laboratori del legno, dei metalli e nel laboratorio edile annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capofficina, di un sottocapo, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 60,534;

il comune di Foiano della Chiana, con L. 23,966.

Il comune di Foiano della Chiana resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 113.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1925, n. 16.

Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico col Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di modificare la ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico, ai termini del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, e di variare, conseguentemente, la assegnazione dei posti medesimi agli uffici giudiziari del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari del culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico, ai termini del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738, già disposta con Nostro decreto 30 novembre 1924, n. 1962, è modificata come appresso:

Grado 4°: Consiglieri di Corte di cassazione, di cui uno con titolo e funzione di presidente di sezione di Corte di cassazione . . . . n. 3

Grado 5°: Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello . . . . n. 45

Grado 6°: Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª categoria . . . .
Grado 7°: Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª categoria . . . .
Grado 8°: Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª categoria . . . .
Grado 9°: Giudici aggiunti . . . . } n. 152

Art. 2.

Nella tabella annessa al Nostro decreto 30 novembre 1924, n. 1963, relativa alla assegnazione agli uffici giudiziari dei 200 posti ricordati nell'articolo precedente, sono apportate le seguenti variazioni:

1. Alla Corte di cassazione del Regno sono assegnati non 2, ma 3 consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione;

2. Alla Corte di appello di Roma sono assegnati 4 invece di 3 consiglieri;

3. Al Tribunale di Campobasso è assegnato un giudice, anzichè due;

4. Al Tribunale di Roma sono assegnati 4 giudici in luogo di 5.

Art. 3.

Nel provvedere ai posti di consigliere, che col presente decreto vengono aumentati nella pianta organica della Corte di cassazione del Regno ed in quella della Corte di appello di Roma, è data facoltà di prescindere dalle norme dettate con gli articoli 145 e 146 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2786, ed il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti può essere disposto senza il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 114.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 17.

Permuta di immobili fra lo Stato e il comune di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata presso la Regia intendenza di finanza di Torino, il 3 dicembre 1924 fra l'Amministrazione dello Stato e il comune di Torino per la definizione delle questioni relative alle permute di cui agli atti 14 novembre 1904, 7 agosto 1907, 26 novembre 1915 e a quello del 1918, approvato con decreto Luogotenenziale 1° luglio 1919, n. 2353, tutti in applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 151.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 115.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2178.

Istituzione della Borsa per le contrattazioni delle merci, in Napoli.

N. 2178. R. decreto 28 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituita in Napoli la Borsa per le contrattazioni delle merci.

Visto, *il Guardasigilli*: CVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1925.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Grosseto e Castronno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Veduto il R. decreto 9 ottobre 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di questo capoluogo e nominato Regio commissario straordinario il gr. uff. D'Eufemia Emilio;

Ritenuto che il predetto Commissario non ha ancora compiuto la sistemazione dell'amministrazione affidatagli e di tutti i servizi dipendenti;

Che pertanto si rende necessaria la proroga dei poteri per altri tre mesi;

Veduto l'art. 323 della vigente legge comunale e provinciale modificata dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di tre mesi la ricostituzione del Consiglio comunale di Grosseto.

Grosseto, addì 8 gennaio 1925.

Il Prefetto: G. MAGGIOTTO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COMO

Veduto il R. decreto 18 settembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castronno;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castronno è prorogato di tre mesi.

Como, addì 8 gennaio 1925.

Il prefetto: ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 11

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	132 88	Belgio	124 15
Londra	117 529	Olanda	9 96
Svizzera	472 26	Pesos oro	22 46
Spagna	351 17	Pesos carta	9 88
Berlino (marco oro)	5 88	New-York	24 554
Vienna	0 0345	Oro	473 78
Praga	74 125	Belgrado	39 40
Romania	12 85	Budapest	0 0339
Dollaro canadese	24 54		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 05
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 61

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.